



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 <b>Regione Abruzzo</b> Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca	
Servizio competente	Servizio Promozione delle Filiere
Ufficio competente	Ufficio Politiche di sostegno alla conversione e al mantenimento di pratiche biologiche ed ecocompatibili in agricoltura, allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali
MISURA 10	Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
Sottomisura 10.1	Pagamenti per impegni agro climatico ambientali
Intervento 10.1.2	Miglioramento dei pascoli e prati-pascolo
<b>BANDO 2016</b> (Allegato A)	
<b>DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PER IL MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI E PRATI-PASCOLO</b>	
Scadenza presentazione domanda	16/05/2016
Responsabili procedimento:	
- Coordinamento	Servizio Promozione delle Filiere
- Attuazione	Servizi Territoriali per l'Agricoltura competenti per territorio
Il presente bando regola l'applicazione Intervento 10.1.2- Miglioramento dei pascoli e prati-pascolo - nell'ambito della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo relativamente alla presentazione delle domande per la campagna 2016.	

<b>INDICE</b>	
1. FINALITA' E OBIETTIVI	2
2. AMBITO DI INTERVENTO	2
3. BENEFICIARI	2
4. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	2
5. IMPEGNI	3
6. DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI	5
7. VARIAZIONI SUPERFICI	5
8. TRASFERIMENTI DEGLI IMPEGNI	5
9. CLAUSOLA DI REVISIONE	5
10. IMPORTI DI SOSTEGNO E COMBINAZIONE DEGLI AIUTI	5
11. DOTAZIONE FINANZIARIA	6
12. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	6
13. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO	6
14. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/AIUTO	8
15. EROGAZIONE DEI PREMI	10
16. CONTROLLI E SANZIONI	10
17. RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI	11
18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ	11
19. DISPOSIZIONI GENERALI	12
20. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI	12

## 1. FINALITA' E OBIETTIVI

In Abruzzo emerge la necessità di promuovere l'adozione di tecniche di gestione dei pascoli, comunemente non praticate nel territorio regionale, che ne rafforzino la qualità e la stabilità ecologico/produttiva e la funzione di conservazione del territorio, attraverso l'erogazione di un sostegno annuale a favore degli agricoltori che si impegnino al perseguimento di una migliore gestione delle superfici pascolate al fine di tutelare le risorse naturali e del paesaggio, riducendo i fenomeni di degrado delle aree pascolive non oggetto di razionali tecniche colturali preservative dell'ambiente e della biodiversità.

La pratica comune rispetto al pascolo è quella di non praticare nessuna gestione, pertanto gli impegni prevedono l'adozione di pratiche di gestione attiva e miglioramento come specificato di seguito.

I pascoli ed prati-pascolo rappresentano infatti un habitat di notevole valore naturalistico e sono importanti per la biodiversità poiché forniscono cibo e rifugio per piccoli mammiferi e invertebrati, la cui presenza richiama numerose specie di rapaci e altri uccelli tipici di questi ambienti. La larga varietà di nicchie che si vengono a creare con la corretta gestione dei pascoli può essere colonizzata da diverse popolazioni di piante, farfalle, bombi e altri insetti. Va inoltre rilevato che in relazione al fatto che nel territorio regionale i pascoli coprono oltre il 35% della SAU regionale (ISTAT, 2010), contribuiscono in modo notevole ad accrescere la diversità paesaggistica ed ecologica in quanto rappresentano una fonte significativa degli spazi aperti collinari e montani. L'intervento persegue l'obiettivo di rinforzare la biodiversità nelle montagne d'Abruzzo anche attraverso una pratica del pascolo che razionalizzi, sulla base di quanto indicato dall'art. 7.1 del Reg. 807/2014, il carico di bestiame commisurandolo alla capacità trofica del pascolo, che non consenta l'uso di fitofarmaci e diserbanti, che preveda la turnazione delle stazioni di pastura più favorevole all'ambiente con il supporto di un apposito piano di pascolamento che possa delineare anche gli interventi di miglioramento che si potrebbero rendere necessari. La tipologia di intervento contribuisce prioritariamente agli obiettivi della FA 4A) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (priorità P 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura), e in modo secondario a quelli della FA 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Le aziende che aderiscono a questo intervento devono perseguire lo sviluppo dei pascoli attraverso determinati impegni.

Sulla medesima superficie è consentita la combinazione degli impegni dell'intervento 10.1.2 Miglioramento dei pascoli e prati-pascolo con i gli interventi previsti dalla Misura 11 "agricoltura biologica".

## 2. AMBITO DI INTERVENTO

L'intervento 10.1.2 è applicabile sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

## 3. BENEFICIARI

Possono presentare la domanda i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:  
"Agricoltori in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;

1. La disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita, oltre che dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, anche dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n.1922 e dalla Circolare Agea Coordinamento n. ACIU. 2015.140.

## 4. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, devono essere posseduti alla presentazione della domanda di sostegno (rilascio informatico).

### 4.1 -Requisiti soggettivi

Possono presentare la domanda i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:  
"Agricoltori in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;

### 4.2 -Requisiti oggettivi

L'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:

**4.2.1-** Possedere o detenere una superficie minima all'impegno destinate a prato (utilizzato a pascolo), prato-pascolo e pascolo permanente (superfici non avvicendate), utilizzate per il pascolo degli animali aziendali di almeno 4 ettari di SAU.

**4.2.2. –** Le superfici, da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di aiuto, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente e mantenute per una durata almeno pari al periodo di impegno. La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016.

Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore, ma in tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo attraverso la stipula di un nuovo contratto, che abbia inizio contestualmente alla data di scadenza del precedente, così da garantire la continuità della copertura dell'intero periodo di impegno. Il mancato rinnovo comporta la decadenza dall'aiuto e la restituzione, per tali superfici delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti, maggiorate degli interessi.

Le superfici dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, ai fini della presente azione, dovranno essere assoggettate agli impegni per l'intero periodo d'impegno, salvo il caso di terreni gravati da Uso Civico, terreni demaniali e terreni di proprietà di Enti per i quali è richiesta l'assegnazione dell'Ente concedente per l'anno in corso con la disponibilità al rinnovo di uguale superficie, per altri quattro anni anche con diversa ubicazione.

Per le ulteriori casistiche quali la cessione totale o parziale dell'azienda, le operazioni di ricomposizione fondiaria, le cause di forza maggiore; ecc., si rimanda allo stesso articolo 47 del reg. cit. ed alle ulteriori disposizioni in materia contenute nel regolamento UE n. 807/2014". Nel caso di superfici collettive, fermo restando il vincolo richiamato nel paragrafo precedente, il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell'Autorità concedente, come risultante dal fascicolo unico aziendale.

**4.2.3 -** Alla domanda deve essere allegato un piano di turnazione del pascolo, redatto da un tecnico; una copia dovrà essere conservata dal detentore del fascicolo aziendale.

**4.2.4 –** E' condizione obbligatoria e propedeutica per l'adesione alle domande di sostegno e di pagamento della presente Misura la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo aziendale, attraverso la sottoscrizione della "scheda fascicolo" (DM n. 162 del 12/1/2015 art. 3). Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e nelle Istruzioni operative dell'OP AGEA n.25 del 30 aprile 2015. Il piano di coltivazione contenuto nella scheda fascicolo deve contenere le informazioni di dettaglio. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini dei controlli di ammissibilità per i pagamenti.

**4.2.5-** Tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità di cui al presente bando devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda e mantenuti per l'intero periodo di impegno.

**4.2.6** Il premio può essere corrisposto unicamente per le superfici aziendali effettivamente pascolate e ritenute ammissibili. Ai fini del calcolo della superficie ammissibile ed eleggibile all'aiuto si fa riferimento, a quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, e dalle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), nonché delle disposizioni impartite a riguardo dall'Organismo Pagatore.

## **5. IMPEGNI**

**5.1** I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune pratica agricola, di seguito elencati:

- a) rispetto delle regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Reg. (UE) n.1306/2013 e dal D.M. n. 3536 del 8.02.2016 - Disciplina del regime di Condizionalità, e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

- b) rispetto dei criteri pertinenti e le attività minime, come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
  - c) rispetto dei requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (DL n.150 del 14/08/2012);
  - d) rispetto dei criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013.
- 5.2 Impegno a mantenere il carico di bestiame aziendale per ettaro nell'intervallo tra 0.2 e 0.8 UBA/ha/anno;
- 5.3 la durata della gestione migliorativa del pascolo deve risultare di almeno 60 giorni l'anno, (come da norme sulla condizionalità) fatte salve le prescrizioni e ulteriori norme vigenti in materia. I periodi di pascolamento risultanti dalla documentazione (certificati di monticazione/demonticazione) dovranno essere tempestivamente comunicati ai competenti uffici per l'aggiornamento in BDN.

Le specie animali ammesse ai fini del calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), sono quelle riportate nella tabella sottostante. Ai fini del calcolo del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza media annuale, tenendo conto degli indici di conversione riportati in tabella:

SPECIE ANIMALI AMMESSE	UBA/capo
Tori, vacche e altri bovini, bufalini di oltre due anni, equidi di oltre sei mesi	1,00
Bovini e bufalini da 6 mesi a 2 anni	0,60
Bovini e bufalini di meno di 6 mesi	0,40
Ovini e Caprini	0,15

Il calcolo del rapporto UBA/superficie aziendale viene effettuato tenendo conto delle UBA totali presenti in azienda alla data del rilascio della domanda, come risultante dalla BDN, relativamente alle specie animali ammesse, rapportate alle superfici a pascolo aziendali richiesti a premio.

- 5.4 Non utilizzare sulle superfici assoggettate all'impegno fertilizzanti chimici, diserbanti chimici e prodotti fitosanitari;
- 5.5 Effettuare l'eliminazione meccanica e/o manuale delle piante arbustive infestanti, non contrastate dagli animali al pascolo, a partire dal primo anno di impegno, asportando tutto il materiale di risulta (al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna: marzo – settembre);
- 5.6 Allestire punti di abbeveraggio al pascolo in ragione di un rapporto di almeno 1 ogni 8UBA.
- 5.7 Adottare e rispettare il sopracitato piano di turnazione del pascolo, redatto da un tecnico, al fine di organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del servizio, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro come indicato dall'art. 7.1 del Reg. 807/2014.
- 5.8 Asportazione o dispersione del letame eventualmente accumulato nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo.
- 5.9 Obbligo di registrazione delle operazioni colturali sul registro aziendale; va conservata, in allegato, la documentazione relativa alla monticazione e demonticazione (certificati rilasciati dai comuni), verificata nei controlli in loco.

## 6. DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni decorrono a far data dal giorno di rilascio della domanda nel portale SIAN e devono essere rispettati almeno per i **CINQUE** anni di calendario successivi. Per l'anno 2016 gli impegni decorrono dal **16 maggio 2016**.

## 7. VARIAZIONI SUPERFICI

La conversione, l'adeguamento, l'estensione degli impegni (nonché la cessione parziale o totale di azienda) sono regolati in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013 e ulteriori disposizioni del Reg. 807/2014.

Sono ammessi ampliamenti della superficie oggetto di impegno nella misura massima del 25% della superficie iniziale riportata nella domanda di sostegno.

## 8. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

- a) Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisca, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. In assenza del trasferimento di impegno agroambientale, il beneficiario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti, relativamente al terreno oggetto di trasferimento. Il subentrante, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, considerata singolarmente o in aggiunta alla superficie già in suo possesso, abbiano un'estensione complessiva almeno pari alla superficie/UBA minima prevista come requisito di ingresso alle varie Azioni.
- b) Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare alla Regione Abruzzo (STA), entro il termine di due mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria disponibilità.
- c) Il subentrante ha l'obbligo di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il periodo di impegno assunto con la domanda iniziale.

## 9. CLAUSOLA DI REVISIONE

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del reg. (UE) 1305/2013 per gli interventi realizzati ai sensi - dell'art. 28- Pagamenti agro-climatico-ambientali, dell'art.29- Agricoltura biologica:

- a) per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del reg. (UE) 1307/2013;
- b) per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno assunto ai sensi degli art.28 e 29 del Reg. (UE) 1305/2013 cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

## 10. IMPORTI DI SOSTEGNO E COMBINAZIONE DEGLI AIUTI

Il sostegno nell'ambito della presente misura è erogato per ettaro, con importi calcolati in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni che il beneficiario assume oltre la baseline e la comune pratica agricola nei limiti dei massimali previsti all'allegato II del Regolamento (UE) 1305/2013. Il premio può essere combinato con la Misura 11 "Agricoltura biologica".

Importi dei premi relativi alle superfici eleggibili (prato- utilizzato a pascolo, prato-pascolo e pascolo permanente):

- Premio standard= 100 €/ha di SAU (eleggibile a premio)
- Premio in combinazione con la Misura 11= 130 €/ha di SAU (eleggibile a premio)

- Il Premio previsto per i pascoli dall'intervento 10.1.2 "Miglioramento pascoli e prati-pascoli" in combinazione con la Misura 11, viene corrisposto in presenza di allevamenti biologici (ovini, caprini, bovini, equidi) a norma del Reg. UE 808/2014 art. 11. Occorrerà presentare anche domanda di sostegno relativa alla Mis. 11, per fruire del premio "pascoli con allevamento biologico", richiedendolo specificatamente nell'apposita domanda e rispettando gli impegni previsti dai relativi bandi

## 11. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria da assegnare complessivamente all'intervento 10.1.2 "Miglioramento pascoli e prati-pascoli" ammonta a € 5 milioni per il 2016 come definito dall'Autorità di gestione del PSR Abruzzo 2014-2020.

E' garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di aiuto già ammesse a finanziamento, nelle more di quanto assegnato annualmente dall'Autorità di gestione.

La Regione si riserva, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della Misura, da assegnare con atti dell'Autorità di gestione, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma.

## 12. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013 per cui non si procederà alla formazione della graduatoria.

## 13. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

### 13.1 Modalità

Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, allo STA competente per territorio, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN previa autorizzazione dal responsabile delle utenze regionali; il beneficiario deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA. La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, e fa proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato. PEC AGEA: protocollo@pec.agea.gov.it

### 13.2 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegato un piano di turnazione del pascolo, redatto da un tecnico abilitato, dettagliato per consentire la rispondenza delle attività programmate nelle verifiche in loco.

### ***13.3 Termini per la presentazione delle domande***

La "domanda iniziale" e le eventuali "domande di modifica" devono essere presentate entro il **termine del 16/05/2016.**

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 16/05/2016. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande presentate oltre il termine, quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

**Le "domande iniziali" e le "domande di modifica" pervenute oltre il 10 giugno 2016 sono irricevibili.**

**In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.**

### ***13.4 Modifica Domanda iniziale***

E' possibile presentare una "domanda di modifica" di alcuni dati della domanda iniziale precedentemente presentata, fino al 31/05/2016. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014.

Occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta. La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del **31/05/2016** comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo da calcolare sino al 10 giugno 2016.

### ***13.5 Ritiro parziale o totale della domanda***

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, parzialmente o totalmente (ai sensi del Reg. UE 809/2014 art. 3), in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri parziali.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro parziale o totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

### ***13.6 Errori palesi (ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014)***

La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi. L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN. L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

### ***13.7 Domande annuali di pagamento***

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE n. 809/2014, per gli anni successivi al primo, il beneficiario è tenuto a presentare, entro i termini stabiliti dalla Regione, la domanda di pagamento annuale.

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento comporta la non inclusione dell'azienda nell'elenco di liquidazione dell'anno di riferimento. Dal 2016, ai sensi del reg. UE 65/2011 art. 3 (circ. AGEA prot. UMU/515 del 25/03/2016), l'azienda è tenuta a sottoscrivere l'apposita dichiarazione di mantenimento dell'impegno (su portale SIAN) sebbene in assenza di domanda di pagamento; senza tale dichiarazione l'impegno sarà considerato NON MANTENUTO.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono le modalità di presentazione previste per le domande di aiuto fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

## **14. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/AIUTO**

Scaduti i termini per la presentazione delle istanze verrà avviato l'iter istruttorio presso gli uffici competenti mediante l'individuazione del responsabile del procedimento e degli incaricati delle valutazioni di ricevibilità, ammissibilità che verranno comunicati ai beneficiari ai sensi della L. 241/90. Gli STA (Servizi Territoriali per l'Agricoltura) gestiscono, ciascuno per il proprio territorio di competenza, le fasi di ricevibilità, ammissibilità amministrativa e conformità della documentazione allegata alle domande e delle dichiarazioni presentate.

L'istruttoria amministrativa delle domande di aiuto, si compone delle seguenti fasi:

- a) acquisizione delle domande
- b) verifica della ricevibilità e integrazione delle domande.
- c) ammissibilità: verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e attribuzione del punteggio di priorità;
- d) declaratoria delle domande con istruttoria positiva con il relativo punteggio, nonché la declaratoria delle domande non ammesse con la relativa motivazione;
- e) notifica ai richiedenti dell'esito positivo dell'istruttoria, con il relativo punteggio e dell'inammissibilità con relativa motivazione;
- f) gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali e relative determinazioni.
- g) formulazione della graduatoria unica regionale, l'elenco degli ammessi con l'attribuzione del punteggio e del relativo importo e l'elenco delle domande non ammesse con la relativa motivazione.

### ***14.1 Verifica della ricevibilità delle domande***

Sono irricevibili le domande di aiuto/pagamento:



- a) presentate oltre i termini stabiliti nel presente bando al paragrafo **“Termini per la presentazione delle domande”** per il rilascio della domanda su portale SIAN, fatte salve le disposizioni previste per la presentazione tardiva delle domande di sostegno/pagamento;
- b) non sottoscritte dal richiedente;

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Bando.

Entro 90 (novanta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande lo STA competente per territorio dovrà comunicare al soggetto richiedente, mediante PEC, il provvedimento di irricevibilità. Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso, nel termine di gg. 30 decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione le quali devono essere tempestivamente comunicate al ricorrente. Trascorsi 90 giorni e in assenza di comunicazione della Regione, opera il silenzio diniego e pertanto il ricorso si intende respinto.

#### **14.2 Ammissibilità**

Gli STA (Servizi Territoriali per l'Agricoltura) provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria sarà determinata l'ammissibilità delle domande di aiuto.

Non saranno ammissibili le domande:

- a) presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- b) erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014;

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, e mantenuti nel corso del periodo di impegno fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente avviso pubblico.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN.

Con determinazioni Dirigenziali saranno approvati gli elenchi delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili, saranno pubblicate tramite il sito web della Regione Abruzzo (indirizzo: [www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura)) e sul sito “trasparenza, valutazione e merito”: la pubblicazione ha valore di notifica.

Quelle non ammesse, comunicate con notifica tramite PEC con le motivazioni dell'esclusione e con l'indicazione dell'autorità e i termini entro cui è possibile ricorrere.

Il richiedente che intende proporre ricorso in opposizione avverso le decisioni comunicate, deve inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Dirigente del Servizio incaricato dell'istruttoria, decide in ordine all'accoglimento o meno del ricorso assumendo gli atti consequenziali.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile.

In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Per le domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno) non si procede all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

## 15. EROGAZIONE DEI PREMI

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione tramite il competente Servizio Promozione Filiera. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

Il pagamento avviene:

- a) per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- b) per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

## 16. CONTROLLI E SANZIONI

I controlli in loco verranno effettuati dall'AGEA, su un campione pari ad almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Il controllo si esplica con l'effettuazione di un sopralluogo in azienda presso il beneficiario, successivo all'ammissione a finanziamento e anteriore alla conclusione della singola annualità.

Il pagamento del saldo del restante 15% del premio spettante potrà essere effettuato, per le domande non rientranti nel campione sottoposto a controllo in loco, dopo l'inizio del controllo sull'ultima azienda del campione.

Il pagamento del saldo per le aziende sottoposte a controllo avverrà invece a controllo ultimato.

Le domande relative all'intervento 10.1.2 sono sottoposte ai seguenti controlli:

1. Controlli amministrativi: il 100% delle domande di sostegno/ pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi consistenti in:
  - a. verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione presentata;
  - b. verifica dei dati dichiarati dal richiedente
  - c. verifica condizioni di ammissibilità
  - d. verifica requisiti di ammissibilità del rapporto UBA/ha per il pagamento del premio relativo alle superfici a pascolo.
2. Controlli in loco: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili e non ammissibili al pagamento; il controllo in loco è di competenza dell'Organismo pagatore ed ha l'obiettivo di verificare:
  - a. l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
  - b. l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
  - c. controlli specifici previsti per la misura.
3. Controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari. Il controllo riguarda l'intera l'azienda e non solo le superfici richieste a premio ed ha lo scopo di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali. Detto controllo è di competenza dall'Organismo Pagatore.

***Esito dei controlli***

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e dal DM 180/2015 del 23/01/2015.

***Riduzioni ed esclusioni***

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate. Il presente bando è costituito da un unico gruppo coltura in quanto è prevista una sola aliquota d'aiuto per le superfici ammissibili. Qualora si constati che la superficie determinata è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata. Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata, tenendo anche conto delle riduzioni da applicare qualora lo scostamento accertato sia superiore al 3%. Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture. La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti. In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato. Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal DM 3536 del 08/02/2016 e s.m.i., relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."

**17. RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI**

Avverso i provvedimenti di decadenza dagli impegni relativi alle domande di pagamento successive al primo anno è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

**18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ**

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).

Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:

- a) Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca-Servizio promozione delle Filiere, competenti Servizi Territoriali per l'agricoltura;
- b) Oggetto del Procedimento: concessione di aiuti ai sensi del PSR 2014-20120 Mis. 10 intervento 10.1.2;
- c) Ufficio Responsabile del procedimento per la predisposizione e pubblicazione del bando, delle attività di coordinamento, predisposizione delle autorizzazioni alla liquidazione da trasmettere all'Organismo Pagatore (AGEA): Ufficio Politiche di sostegno alla conversione e al mantenimento di pratiche biologiche ed ecocompatibili in agricoltura, allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali;
- d) Responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione del bando: Il dirigente del competente Servizio Territoriale per l'agricoltura;

- e) Data di conclusione del procedimento: di norma 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda di sostegno/pagamento, in assenza di cause ostative, dovute anche ad anomalie del SIAN;
- f) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva;
- g) Data di presentazione dell'istanza: coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
- h) Data ultima presentazione domanda **16 maggio 2016**;
- i) Ufficio dove si può prendere visione degli atti: STA territorialmente competente.

## 19. DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Il sistema delle riduzioni e delle sanzioni sarà aggiornato adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento con successivi provvedimenti.

Il presente avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa

## 20. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

Con Regolamento n. 1305 del 20 settembre 2013, l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale e, la Regione Abruzzo con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, "che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo nella versione notificata il giorno 29/10/2015, recepita con Deliberazione della Giunta regionale n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente "Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001".

### I seguenti Regolamenti UE normano lo sviluppo rurale:

- a) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento;
- b) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- c) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- d) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- e) Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE)n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

- f) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- g) Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- h) Regolamento di Esecuzione (UE) 747/2015 dell'11 maggio 2015 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

**Costituiscono fonte normativa anche:**

- a) D.M. n. 3536 del 8.02.2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- b) DM n.1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- c) L.R. 04.01.2014 n.3 Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo.
- d) Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e Circolare ACIU 2015 prot. N.141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione
- e) Circolare Agea prot n. UMU/2015.980 del 29/05/2015. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 –Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015.
- f) Circolare Agea prot n. UMU/2016.515 del 25/03/2016. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 –Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione –Campagna 2016.
- g) Circolare Agea prot n. UMU/2016.663 del 22/04/2016. Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013. Modalità di presentazione delle domande di pagamento Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna 2016.
- h) DGR 583 del 06/07/2015- Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Carico minimo di bestiame da applicare sui pascoli permanenti ai sensi del D.M. 1420 del 26/2/2015 art. 2 "mantenimento di una superficie agricola" e art. 3 "Attività minima agricola".
- i) Determinazione del Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca - Regione Abruzzo DPD/92/16 del 17/2/16 "Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2017/2020 "

## 20.1 Definizioni

- **AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo.
- **Agricoltore in attività:** i requisiti dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti. Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.
- **Animali dichiarati:** gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento;
- **Animale accertato:** un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di sostegno;

- **Autorità di Gestione:** l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è rappresentata dal Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo.
- **BDN:** banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004
- **CUAA:** Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione
- **Domanda di sostegno:** Domanda di partecipazione a un regime di aiuto
- **Domanda di pagamento:** Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento
- **Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo:** Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 e delle Circolari AGEA di riferimento e s.m. e i.
- **Intervento:** Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma
- **Misure di sostegno connesse alla superficie e animali:** Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati
- **SIGC:** Sistema Integrato di Gestione e Controllo
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale
- **SIAR:** Sistema Informativo Agricoltura Regionale
- **STA:** Servizio territoriale per l'agricoltura; struttura decentrata competente che provvedono al protocollo e presa in carico delle domande di sostegno.
- **Superficie determinata:** La superficie degli appezzamenti o delle particelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie
- **Uso del suolo:** L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura
- **Richiedente:** soggetto che presenta domanda di aiuto.
- **Superficie Agricola Utilizzata (SAU):** si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.
- **Unità Bovine Adulte (UBA):** La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014;

Ufficio Politiche di sostegno alla conversione e al mantenimento di pratiche biologiche ed ecocompatibili in agricoltura, allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali

Servizio Promozione delle Filiere

Il Responsabile  
Dott. Rocco Antonio ZINNI

Il Dirigente  
Dott. Franco La Civita


